

FOGLIO FEDERALE

Anno XLV

Berna, 1° novembre 1962

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 12.—, con allegata la *Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) — Conto corrente postale XI 690.

8561

MESSAGGIO

del

Consiglio federale all'Assemblea federale concernente un disegno di legge sull'edilizia di protezione civile

(Del 21 settembre 1962)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci pregiamo di presentarvi un disegno di legge federale sull'edilizia di protezione civile. Esso completa la legge federale del 23 marzo 1962¹⁾ sulla protezione civile e sostituisce il decreto federale del 21 dicembre 1950²⁾ concernente le costruzioni di protezione antiaerea.

I. Introduzione

Già prima della seconda guerra mondiale si cercò mediante alcuni decreti, di favorire la costruzione dei ricoveri. A quell'epoca risultò sufficiente prescrivere di rinforzare gli interrati già esistenti per provvedere un'adeguata protezione dall'efficacia delle armi allora impiegate. Solo per i ricoveri pubblici, i ricoveri degli enti locali, i posti di pronto soccorso e i locali per le cure degli ospedali fu richiesta una costruzione più solida. Vi indichiamo, in proposito, il decreto federale del 18 marzo 1937 e l'ordinanza del 24 agosto 1937 concernenti il promovimento di lavori edilizi per la protezione antiaerea, il decreto del Consiglio federale del 17 novembre

1) RU 1962, 1131.

2) RU 1951, 465 (A XI E).

1939 che promuove i lavori di protezione antiaerea e l'ordinanza dell'11 maggio 1943 su la manutenzione delle opere di protezione antiaerea, abrogati, questi ultimi due, il 19 ottobre 1945.

Ben presto si rese evidente la necessità di adottare nuove misure edilizie per proteggere la popolazione dall'offesa aerea. La seconda guerra mondiale mostrò come i ricoveri possano essere efficaci solo quando rispondono a principi ben sperimentati. I ricoveri con armature in legno, costruiti durante la seconda guerra mondiale, presterebbero scarsa protezione data l'accresciuta efficacia delle armi moderne.

Si passò perciò alla costruzione di ricoveri con un grado di protezione più elevato. Col decreto federale del 21 dicembre 1950, concernente le costruzioni di protezione antiaerea, si rese obbligatoria la costruzione di ricoveri nei nuovi edifici siti in località importanti e nelle città. Detto decreto entrò in vigore il 1° giugno 1951, senza opposizione. Esso diede ottimi risultati. Per contro con la votazione popolare del 5 ottobre 1952, falliva il tentativo di far accettare un decreto inteso a disciplinare la costruzione dei ricoveri negli edifici già esistenti.

Il decreto del 21 dicembre 1950 contribuì in misura assai modesta alla costruzione di impianti e installazioni per gli enti locali di protezione. La costruzione di ricoveri pubblici fu di molto trascurata. Negli edifici già esistenti ci si limitò ad adattare gl'interrati a guisa di ricovero.

Le spese suppletive per la costruzione di ricoveri sono limitate, nel decreto del 21 dicembre 1950, al 3 per cento dell'importo complessivo del prezzo di costruzione delle case per una famiglia e al 2 per cento per gli altri edifici, non compreso il prezzo del terreno. Da tale limitazione consegue qualche trascuratezza nella costruzione dei ricoveri e ciò in modo speciale nei grandi edifici. In generale si è costretti a rinunciare all'impianto di ventilazione o alla sistemazione delle necessarie gallerie di evacuazione o all'applicazione dell'installazione di blocco dei passaggi ciechi. Esistono tuttavia dei proprietari che si dichiarano disposti a superare i limiti sopra citati al fine di costruire ricoveri pienamente efficienti.

II: Necessità di nuove disposizioni legali

Con l'avvento dell'arma nucleare si dovette riesaminare a fondo il problema dei ricoveri. L'elaborazione sistematica dei risultati degli esperimenti svoltisi su grande scala in occasione di esplosioni nucleari, ha fornito i dati necessari al calcolo delle misure di protezione e alla costruzione di ricoveri di maggiore efficienza.

Determinante è che essi devono proteggere dalla radioattività, effetto suppletivo ma più intenso delle armi nucleari. Devono inoltre resistere alle onde d'urto (aria e terra) calcolate per un'esplosione nucleare vicina e schermare a sufficienza dall'onda termica. Devono essere inoltre prov-

visti d'un impianto di ventilazione appropriato che permetta agli occupanti un soggiorno continuato, di almeno 15 giorni, in attesa che si sia neutralizzata la radioattività del terreno circostante:

Il ricovero adempie in linea di massima alle esigenze di cui sopra quando protegge dalla radiazione primaria e dall'onda d'urto garantendo esso in tal caso il riparo dalla radiazione secondaria e dall'onda termica.

Il nuovo ricovero modello consta d'un locale in cemento armato con dispositivi di chiusura ed uscite di soccorso provati e d'un impianto meccanico di condizionamento. Esso deve resistere all'aumento di pressione di un'atmosfera, assicurando così una protezione efficace anche da esplosioni assai vicine.

Sarà inoltre necessaria la costruzione di gallerie d'evacuazione laddove è prevedibile, in caso di crollo, che le macerie ingombrino le uscite di soccorso come nei vecchi quartieri e sotto i grandi edifici. Dette gallerie permetteranno inoltre di fuggire dall'abitato in fiamme eludendo il pericolo d'asfissia e immetteranno aria fresca nei ricoveri adiacenti alla zona d'incendio.

L'esperienza ha dimostato come per gli edifici contigui siano necessari i passaggi ciechi. Essi devono essere sistemati in modo che, in caso di catastrofe, siano immediatamente praticabili senza doverli approntare nel momento del pericolo. Perciò si deve badare di tenerli sempre sgombri ancorchè chiusi con porte rinforzate e piombate.

L'ultima guerra e gli esperimenti nucleari hanno però dimostrato la insufficiente resistenza di detti ricoveri quando sono compresi nel raggio dell'esplosione. In questo caso solo le costruzioni resistenti alle alte pressioni possono garantire la sicurezza. Detti ricoveri rinforzati saranno sistemati, all'occorrenza, in gallerie sotterranee.

Affinchè sia assicurata l'adduzione d'aria, anche durante lunghi periodi, si dovrà provvedere i ricoveri di impianti di ventilazione. L'aria sarà filtrata per eliminare il pericolo di contaminazione radioattiva.

La migliorata costruzione di ricoveri, chiusure, impianti di ventilazione, filtri ecc. comporta un considerevole aumento dei costi. Tale aumento non può più essere contenuto nei previsti 2-3 per cento dei costi di costruzione, ma raggiungerà circa il doppio.

Nelle città e nei grandi Comuni si dovranno costruire, oltre ai ricoveri privati, anche quelli pubblici.

I missili moderni volano a velocità di gran lunga superiori a quelle degli aeromobili impiegati nell'ultima guerra. Ne consegue che per un piccolo paese continentale come la Svizzera, cui è preclusa la possibilità di sistemare delle attrezzature radar a grandi distanze dalle città, in modo da intercettare tempestivamente eventuali missili, il tempo d'allarme è enormemente ridotto. Se nel primo conflitto mondiale si disponeva ancora di

frazioni d'ora per recarsi al ricovero, oggi dobbiamo contare al massimo su alcuni minuti. Donde la necessità di costruire, oltre ai ricoveri privati, anche quelli pubblici laddove si danno accentuate concentrazioni di popolazione. Le città baderanno particolarmente ai posti di grande traffico. Solamente in tal modo si potrà offrire, in caso d'allarme, un ricovero immediato alla popolazione.

Nei ricoveri pubblici converranno di regola più persone che in quelli privati, ed essendo i primi pertanto esposti a maggior pericolo sarà necessaria una costruzione molto solida. Essi dovranno resistere alle alte pressioni e saranno provveduti di installazioni complete come impianti sanitari, cucine, dormitori ecc.

Siccome detti rifugi causano spese considerevoli è auspicabile che essi possano, in tempo di pace, essere utilmente destinati ad altri scopi come autorimesse, accantonamenti, palestre, locali di fabbricazione, dormitori di riserva, alberghi di soccorso, ecc.

Le spese elevate richiedono anche un adeguato contributo da parte della Confederazione e dei Cantoni, chè altrimenti detti ricoveri potrebbero solo, ed eccezionalmente, essere costruiti dalle città. Mancando in particolare detto tipo di ricovero, si dovrà promuoverne la costruzione mediante l'adozione di una nuova legge.

La legge federale sulla protezione civile regola il problema degli impianti e dei dispositivi degli organi di protezione.

Siccome il decreto federale del 21 dicembre 1950, concernente le costruzioni di protezione antiaerea dovrebbe essere quasi integralmente riveduto, conviene riformare del tutto le disposizioni legali. A proposito dobbiamo far notare che conformemente all'articolo 5 della nuova legge sui rapporti fra i consigli che entra in vigore il 1° dicembre 1962, le sopracitate disposizioni non potranno più avere la forma di un decreto federale d'obbligatorietà generale ma bensì quella di una legge federale.

III. Costituzionalità

La costituzionalità della nuova legge federale risulta chiaramente dall'articolo 22 *bis* della Costituzione.

IV. Spese per la costruzione dei ricoveri

1. *Esperienze fatte.* Nel maggio 1945 esistevano circa 36 000 ricoveri capaci di accogliere almeno 700 000 persone. L'allentamento delle disposizioni concernenti la costruzione dei ricoveri indusse molti proprietari a smontare i rinforzi sistemati negli interrati. In tal modo il numero dei ricoveri andò via via diminuendo. A fine maggio 1951 se ne contavano solo 16 000 ossia il 46 per cento dell'effettivo al 1945.

Durante il decennio seguente l'entrata in vigore del decreto federale del 21 dicembre 1950, dunque dal 1951 al 1960, fu ripresa la costruzione di nuovi ricoveri capaci di ospitare 1 153 000 persone; la Confederazione prestò un contributo pari a 30 milioni di franchi. Il numero dei ricoveri costruiti negli anni 1959 e 1960 è quasi pari a quello degli otto anni precedenti. Nel 1961 sono stati approvati i progetti per ricoveri che possono ospitare complessivamente 180 000 persone. La Confederazione ha garantito un contributo di 9,3 milioni di franchi pari al 12 per cento dei costi di costruzione.

Detti ricoveri sono costruiti in modo da poter resistere all'efficacia degli ordigni abituali che esplodono nelle immediate vicinanze. La loro capienza è ripartita in 2 m³ per persona nei ricoveri con ventilazione meccanica e in 4 m³ per persona in quelli privi di ventilazione artificiale. Essi possono, all'occorrenza, essere resi più resistenti mediante semplici accorgimenti. Della terra riportata contro i muri esterni può, ad esempio, aumentare sensibilmente la neutralizzazione delle radiazioni, e l'installazione di impianti di ventilazione permettere il soggiorno prolungato.

Le spese medie per persona variano a seconda che si tratti di ricoveri in case per una o più famiglie oppure pubblici e ammontano da 220 a 420 franchi, risalendo però a 1000 franchi quando si tratta di ricoveri in gallerie.

2. *Spese future.* In caso di aggressione con armi nucleari, chimiche o biologiche è necessario un soggiorno prolungato nei ricoveri. Questi devono perciò essere adeguati a tale eventualità. Il volume di 2 m³ per persona sinora calcolato va aumentato a m³ 2,5. Un ventilatore dovrà provvedere al ricambio dell'aria, che deve essere inoltre filtrata. Parte dello spazio dovrà essere destinata a contenere le riserve di acqua, alimenti e materiale sanitario. La costruzione dei ricoveri in cemento armato dovrà essere rinforzata e dovranno anche essere migliorate le porte e le botole di uscita. Questi provvedimenti comportano un sensibile aumento delle spese, cosicchè i limiti sinora stabiliti saranno superati.

Considerati i prezzi odierni dell'industria edilizia, per un ricovero di concezione moderna bisogna calcolare una spesa per persona che si aggira sugli 800 franchi, per i rifugi monofamiliari, e sui 300 franchi per quelli di più famiglie. Per i rifugi in galleria tale somma ascende a 1500 franchi.

Nei calcoli che seguono si è tenuto conto di una spesa media di 800 franchi per persona. Fintanto che l'iperattività edilizia persiste è prevedibile che si creino annualmente ricoveri per circa 200 000 persone. La spesa ammonterebbe a 160 milioni di cui 100 milioni per i ricoveri privati e 60 per quelli pubblici. Tale previsione rappresenta l'ammontare massimo delle spese.

Il contributo della Confederazione alle spese per la costruzione di ricoveri privati è previsto nella misura del 20 per cento e cioè di 20 milioni di franchi. È previsto inoltre un contributo federale del 40 per cento per la costruzione dei ricoveri pubblici, e uno del 40 per cento, in media, per i ricoveri costruiti volontariamente. Questi due sussidi assieme ammonterebbero a 24 milioni di franchi. La spesa annua della Confederazione ascenderebbe così a 44 milioni. Alla fine del 1962 avremo ricoveri per 1,5 milioni di persone; resterebbero dunque da costruire quelli per i rimanenti 2,5 milioni. In questo calcolo, dai 5,4 milioni di abitanti abbiamo sottratto gli stranieri che in caso di guerra tornano nella loro patria e i militi che devono prestare servizio. Non furono invece sottratti gli 800 000 abitanti dei Comuni non soggetti all'obbligo di istituire gli enti di protezione. Se i lavori di costruzione dei ricoveri riescono a mantenere il ritmo attuale, creando annualmente la possibilità di ricovero per 200 000 persone, essi saranno terminati in dodici anni. Dovesse per contro recedere l'attività, detto periodo sarà allungato in proporzione.

V. Chiarimenti sui singoli articoli e osservazioni sui pareri espressi

Il disegno di legge con i chiarimenti è stato sottoposto, per preavviso, ai Cantoni, all'unione delle città svizzere, all'associazione dei Comuni svizzeri, all'unione svizzera dei proprietari fondiari, all'unione svizzera degli affittuari, alla fédération romande immobilière, alla commissione federale per la protezione antiaerea, all'unione svizzera per la protezione civile, alla lega svizzera dei samaritani, e al gruppo di lavoro per un'organizzazione efficace della popolazione in caso di guerra o catastrofe.

I membri della commissione federale per la protezione antiaerea si sono pronunciati sul disegno nella loro seduta del 4 giugno 1962. I Cantoni, salvo due, hanno risposto in merito e tutte le associazioni consultate hanno espresso il loro parere.

Preambolo. La legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile tiene conto, per l'assegnazione dei sussidi, della perequazione finanziaria. Ciò dovrà essere osservato anche in questa nuova legge concernente la protezione civile.

Parecchi dei pareri ricevuti chiedono che, in questa legge, non si tenga conto della perequazione finanziaria (Zurigo, commissione federale per la protezione antiaerea, unione delle città svizzere). Ma ciò sarebbe anti-costituzionale.

Articolo 1, capoverso 1. L'obbligo edilizio è previsto, di regola, per tutti i Comuni che devono istituire organi di protezione locali. Per scongiurare il pericolo della contaminazione radioattiva, tutti i Comuni della Svizzera dovrebbero essere assoggettati a detto obbligo. Tuttavia, essendo poco diffusa nei piccoli Comuni la costruzione di nuovi edifici, e dovendosi prin-

principalmente osservare detto obbligo nella costruzione di quest'ultimi, ci si può limitare ad assoggettarvi solo i Comuni tenuti ad istituire organi di protezione locali. Gli abitati isolati saranno senz'altro presi in considerazione per ospitare temporaneamente o costantemente gli sfollati (i vecchi, gli invalidi, madri con bambini, e bambini con meno di 12 anni). Occorre perciò prevedere dei ricoveri su tutto il territorio del Comune.

Capoverso 2: Le circostanze che possono richiedere l'estensione dell'obbligo edilizio agli altri Comuni possono essere date, ad esempio, dall'esistenza d'importanti nodi del traffico, centri produttivi, importanti installazioni militari o dalla vicinanza immediata d'una città.

Capoverso 3: L'esenzione dall'obbligo deve essere concessa solo in casi veramente eccezionali e comprenderà solo parti del Comune.

Articolo 2, capoverso 1: Si dovranno costruire dei ricoveri ovunque esista la possibilità di sistemare un vano al disotto del piano terreno e questo indipendentemente dal fatto che il padrone sia intenzionato o meno a costruire un interrato.

Capoverso 2: I Cantoni devono decidere sull'opportunità o meno del ricovero quando la natura del terreno — roccioso o inconsistente — suggerirebbe normalmente una costruzione priva d'interrati.

Capoverso 3: Gli ospedali siti in zone non protette saranno particolarmente esposti in caso di catastrofe; occorre perciò che posseggano delle installazioni complete di proporzioni modeste e sistemate in ricoveri.

Capoverso 4: Questo capoverso dà ai Cantoni la competenza di concedere eccezioni, per esempio per magazzini inabitati e autorimesse in superficie. Nei pareri si è più volte espresso il desiderio che siano soppressi le parole «provvisi di interrati» del capoverso 1, e il capoverso 2. I Cantoni dovrebbero decidere, quando le difficoltà sono particolarmente gravi, se l'aumento delle spese che ne deriva può ancora essere giudicato sopportabile oppure se è meglio trovare un'altra soluzione. Un Cantone attira giustamente l'attenzione sulla edilizia di protezione nelle zone esposte al pericolo d'inondazione. I Comuni in dette zone dovranno provvedere alla sistemazione dei ricoveri fuori dal territorio minacciato. È stato inoltre proposto che i proprietari impossibilitati a costruire un ricovero debbano adeguatamente contribuire alla costruzione del ricovero pubblico. Una disposizione rispondente a questa proposta è contenuta nell'articolo 3.

Articolo 3. Il capoverso 1 disciplina la costruzione dei ricoveri pubblici. I Comuni stessi possono costruire questi ricoveri e sfruttarli oppure incaricarne dei terzi. Quest'ultima soluzione s'addice per grandi autorimesse e magazzini.

Il capoverso 2 dà ai Comuni la competenza di prelevare dei tributi per i casi speciali d'edilizia di protezione.

Il capoverso 4 concerne principalmente la costruzione di ricoveri pubblici nelle stazioni, nei grandi edifici postali, nelle officine delle Ferrovie federali e delle aziende delle poste ecc.

Nei pareri che abbiamo ricevuto è espresso il desiderio che i ricoveri pubblici siano resi obbligatori nei vecchi quartieri delle città, ma fintanto che non sussiste l'obbligo edilizio per gli edifici esistenti non si può chiederne la sostituzione con ricoveri pubblici. Sarà pertanto compito delle città di rimediare alla situazione mediante la costruzione volontaria di rifugi.

Articolo 4. Il capoverso 1 attua il principio costituzionale della perequazione finanziaria.

Il capoverso 2 permette di considerare lo sfruttamento di un ricovero pubblico nell'assegnazione dei sussidi, deducendo appunto da quest'ultimi i proventi dell'affitto o della locazione.

Articolo 5, capoverso 1. In confronto a quelli dell'ordinamento vigente, i sussidi sono raddoppiati; tuttavia anche i Cantoni e i Comuni devono adeguare i loro sussidi alle nuove condizioni. Interessante per i proprietari è che il contributo complessivo è aumentato dal 30 al 60 per cento.

Capoverso 2. La costruzione di ricoveri pubblici di grande capienza comporta delle spese considerevoli e può essere intrapresa solo con l'aiuto di contributi speciali. Perciò si mira all'assegnazione di sussidi straordinari per dette costruzioni. Rinviamo, in merito, all'articolo 88 della legge federale sulla protezione civile.

Parecchi Cantoni auspicano un maggiore contributo da parte della Confederazione. È stata proposta la seguente ripartizione: 30 per cento a carico della Confederazione e 30% a carico dei Cantoni e Comuni. Non si può tuttavia soddisfare tale richiesta in quanto la Confederazione, con un contributo del 55-65 per cento alla costruzione degli impianti e installazioni per le organizzazioni di protezione, sgrava già considerevolmente i Cantoni e i Comuni. Inoltre essa è disposta, in casi speciali, a sussidiare il 40 per cento delle spese per la costruzione di ricoveri pubblici che sono, di regola, costruzioni di grande mole. Il sussidio federale del 20 per cento, in media, per la costruzione di ricoveri privati è da considerarsi equo. Il raddoppiamento dei contributi corrisponde alle maggiori spese per i miglioramenti costruttivi imposti.

Articolo 6, capoverso 2. Come la costruzione dei grandi ricoveri pubblici, così anche la costruzione volontaria di ricoveri in edifici già esistenti ha da beneficiare di maggiori sussidi, sia perchè comporta spese rilevanti, sia perchè occorre promuoverla. Anche i sussidi comunali e cantonali devono essere adeguatamente aumentati.

I pareri concernenti il capoverso 2 divergono, richiedendo gli uni un aumento dei contributi federali fino al 60 per cento e gli altri invece una ri-

duzione al 60 per cento del sussidio complessivo. È pure stato proposto che vengano sussidiati gl'impianti tecnici completivi, come ventilazioni, filtri, gruppi generatori di soccorso, installati in un secondo tempo.

Articolo 7, capoverso 1. Le esigenze minime saranno superiori alle attuali e imposte dalla maggior solidità di costruzione e dal più lungo soggiorno nei ricoveri. Nuovi sono le gallerie d'evacuazione e gli impianti di ventilazione con filtri e, nei grandi ricoveri, i generatori di soccorso.

Capoverso 2. Siccome le spese suppletive aumentano proporzionalmente a quelle di costruzione, la percentuale dovrà esservi adeguata. Il 5 per cento previsto permette una buona sistemazione dei ricoveri sia per quanto concerne la sicurezza edile sia per la dotazione di installazioni tecniche. I contributi dovrebbero poter essere assegnati anche per le spese suppletive causate da circostanze speciali quali i lavori di scavo in roccia e di drenaggio di acque sotterranee. Per contro devono essere a carico del proprietario le spese suppletive per arredamenti lussuosi o comunque non necessari.

Articolo 8, capoverso 1. In tempo di pace i ricoveri devono poter essere adibiti ad usi privati. Tuttavia si prenderanno i provvedimenti necessari affinché essi siano messi a disposizione della protezione civile nel giro di 24 ore.

Capoverso 2: La Confederazione, siccome sussidia in modo ragguardevole la sistemazione di ricoveri che i proprietari possono usare per altri scopi, può pretendere che detti proprietari s'occupino anche della manutenzione. I pareri espressi accennano anche ai controlli periodici. Questi sono disciplinati dagli articoli 22 e 24 della legge federale sulla protezione civile. Si attira inoltre l'attenzione sul dovere di manutenzione e si chiede l'imposizione dell'obbligo di sgombrare i ricoveri occupati. L'ordinanza d'esecuzione terrà conto di tali richieste.

Articolo 9, capoverso 1. Si procederà all'espropriazione quando risulti impossibile un'intesa circa l'acquisto della proprietà o la conclusione d'un contratto di servitù.

Capoverso 2. Il Comune deve avere la competenza di ordinare la sistemazione di gallerie d'evacuazione in determinate zone. Per tale scopo occorre che esso pure possa esercitare il diritto d'espropriazione.

Si propone che anche i Cantoni possano esercitare detto diritto a favore di privati. Ma per quest'ultimi sono i Comuni che praticamente dovranno esercitarlo.

Articolo 11. La ripartizione delle spese tra proprietario e locatari deriva dalla natura stessa del negozio. Si terrà però conto per i locatari della diminuzione dello spazio affittato o degli altri svantaggi che dovessero subire.

Nei pareri si accenna alle spese di manutenzione, che dovrebbero pure essere traslabili; ma dette spese sono irrilevanti e non supereranno mai gli importi che l'autorità fiscale permette di dedurre dalle imposte per spese di manutenzione e pertanto possono essere lasciate a carico dei proprietari.

Articolo 12. Dato che secondo le disposizioni cantonali in materia, i permessi di costruzione non devono esser richiesti in tutti i Comuni, i Cantoni dovranno con le loro prescrizioni esecutive disciplinare la procedura d'approvazione per la costruzione di rifugi.

Articolo 19, capoverso 2. Per prescrizioni amministrative s'intende specialmente la procedura contabile. Le prescrizioni tecniche comprendono i principi concernenti la costruzione di ricoveri e la sistemazione delle installazioni e impianti che vi sono previsti.

Articolo 20. I ricoveri, i cui progetti sono già stati approvati e i lavori già iniziati ma non terminati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono sussidiati conformemente alle disposizioni della stessa.

Abbiamo l'onore di proporvi l'approvazione del disegno di legge qui allegato.

Contemporaneamente vi proponiamo di cancellare il postulato del Consiglio degli Stati N. 7442 (Postulato Müller, Basilea Campagna) del 1958 e i postulati del Consiglio nazionale '8016 e 8083 (Postulati Düby e Bächtold) del 1960.

Gradite, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 21 settembre 1962.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

P. Chaudet.

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Messaggio del Consiglio Federale all'Assemblea federale concernente un disegno di legge sull'edilizia di protezione civile (Del 21 settembre 1962)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1962
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	44
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	8561
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	01.11.1962
Date	
Data	
Seite	1429-1438
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 371

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.